

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PER LE ESIGENZE

DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio in materia assicurativa.

In particolare il Broker, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*"Codice delle assicurazioni private"*) e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di vigilanza, si obbliga a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, collaborazione e supporto in materia assicurativa.

Rientrano nel servizio le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) analisi preliminare, identificazione e valutazione dei rischi sussistenti in capo ad ANSF, ai dirigenti e ai suoi dipendenti in relazione all'espletamento di tutte le attività di competenza, tenuto conto della normativa di riferimento (nazionale, comunitaria e internazionale). In particolare, dovrà essere approfonditamente analizzato il ruolo di ANSF nel settore della sicurezza ferroviaria italiana e, quindi, le necessità delle coperture assicurative relative alla responsabilità patrimoniale di ANSF, dei dipendenti, e/o alla responsabilità civile derivante ad ANSF in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi, conseguenti ad atti illeciti, errori e/o omissioni, anche quando derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile, nonché imputabili a comportamenti lievemente colposi commessi da qualunque soggetto per il quale ANSF debba rispondere, nonché qualora in base a norme vigenti dell'ordinamento giuridico sussista la responsabilità di ANSF per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, ovvero per le perdite patrimoniali derivanti a seguito di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti; nonché comunque per compiti o funzioni anche delegate relative, a titolo esemplificativo, a: sicurezza sul lavoro, trattamento dei dati personali, responsabile del procedimento, partecipazione a commissioni di gara, ecc.. Tale attività dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, i risultati verranno esposti in un apposito documento predisposto dal broker e messo a disposizione di ANSF entro il termine sopra indicato;
- b) analisi ed eventuali proposte di aggiornamento dell'attuale programma assicurativo, aderente alle esigenze di ANSF, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture sulla base di quanto emerso dalle attività di cui alla precedente lettera a). L'aggiornamento del programma assicurativo dovrà essere messo a disposizione di ANSF entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto;
- c) costante monitoraggio del programma assicurativo di ANSF affinché detto programma conservi nel tempo la sua efficacia e l'equilibrio dei costi, con predisposizione di ulteriori aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ed in ogni caso monitoraggio dei rischi, anche se potenziali, in ordine alla responsabilità dell'Agenzia (a qualsiasi titolo) e conseguente tempestiva segnalazione dei nuovi e/o diversi ambiti di copertura assicurativa, con la tempistica di cui alla precedente lett. b);
- d) elaborazione di un rapporto annuale sul programma assicurativo, che evidenzii gli interventi effettuati e fornisca puntuali indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri. Tale rapporto dovrà essere consegnato entro il 20 gennaio di ogni anno, per la prima annualità entro luglio 2021;
- e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi ANSF; elaborazione, d'intesa con le competenti strutture di ANSF, degli atti necessari, compresi i capitolati e le condizioni di polizza, da utilizzare per l'affidamento dei servizi assicurativi mediante l'espletamento di procedure di gara. Tali atti di gara dovranno essere consegnati all'Agenzia entro 30 giorni

- dalla richiesta. Inoltre, dovrà essere garantita assistenza nel controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto da ANSF, compreso il supporto alle Commissioni di gara;
- f) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione: controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici; segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti; aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle comunicazioni delle variazioni dei rischi etc.; ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, fra cui l'eventuale pagamento - per conto di ANSF - dei premi ricevuti;
 - g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri attivi e passivi con modalità adeguate ad ogni tipologia di sinistro ed in modo da ottimizzare i tempi di liquidazione da parte degli Assicuratori sia nei confronti di ANSF che verso i terzi danneggiati;
 - h) report semestrale nonché su specifica richiesta dell'Agenzia sull'andamento dei sinistri (pagati, riservati e senza seguito) corredato da valutazioni tecniche e proposte, per ramo assicurativo. Tale report dovrà essere consegnato entro il 15 luglio di ciascun annualità;
 - i) creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati da ANSF. Tale banca dati dovrà essere accessibile per l'Agenzia entro 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
 - j) consulenza e assistenza in ordine alle clausole assicurative, a tutela di ANSF, da inserire nei contratti di appalto e nelle eventuali concessioni;
 - k) tempestiva segnalazione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di ANSF;
 - l) predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale di ANSF;
 - m) ogni altra forma di consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio, per qualsiasi problematica di natura assicurativa legata all'attività svolta dalle varie strutture dell'Ente anche con la predisposizione, su richiesta, di pareri scritti;
 - n) pagamento del premio di ciascuna polizza assicurativa, da effettuarsi entro il termine di 5 giorni solari dal versamento corrisposto dall'Agenzia (rif. cd "clausola broker" contratti assicurativi), con contestuale comunicazione ad ANSF.

ART. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Restano in capo ad ANSF l'assoluta autonomia decisionale in merito alle varie proposte formulate dal Broker, la piena titolarità della scelta del contraente, l'adozione degli atti per l'espletamento delle procedure di gara, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti. Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture di ANSF, né potrà impegnare in alcun modo ANSF se non a seguito di preventiva e formale autorizzazione.

ANSF si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni relative al versamento dei premi inerenti i contratti che saranno stipulati.

Il Broker effettuerà segnalazione preventiva - almeno 60 giorni prima - delle scadenze dei premi assicurativi dovuti, trasmettendo i dati necessari per il pagamento dei medesimi.

L'eventuale proposta, da parte del Broker, di disdetta o di modifica delle polizze assicurative dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire ad ANSF di attivare tutte le procedure necessarie.

ART. 3. OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nello svolgimento del servizio è obbligato:

- ad osservare tutte le indicazioni e richieste che ANSF fornirà in relazione alla tipologia dei compiti e servizi ad esso affidati ed a quanto previsto nel presente capitolato;
- ad eseguire i servizi oggetto del presente capitolato con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni da effettuare;
- a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione di ANSF la documentazione relativa alla gestione dei rapporti con queste intrattenuti nella esecuzione dell'incarico;
- a mettere a disposizione di ANSF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente - e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di - condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei dirigenti e dei dipendenti di ANSF.

Il Broker è responsabile del contenuto tecnico dei contratti che ha contribuito a determinare/stipulare/modificare/integrare, nonché della gestione degli stessi contratti. Pertanto, il Broker risponderà degli eventuali danni causati, direttamente o indirettamente, all'Ente nell'espletamento servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto con cui è stato affidato il servizio stesso.

ART. 4. OBBLIGHI DI ANSF

ANSF si impegna ed obbliga a:

- far pervenire al Broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di assicurazione;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del Broker, che si avvale delle prestazioni del medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata pari a 36 mesi, con decorrenza dal giorno 01/01/2021.

Alla scadenza il Broker dovrà assicurare le necessarie attività volte a consentire il passaggio delle attività gestionali in corso al nuovo broker a cui verrà affidato l'espletamento del servizio nel periodo successivo.

ART. 6 PENALI

Il Broker dovrà rispettare le specifiche prestazionali indicate nel presente capitolato, nel Contratto e nell'Offerta tecnica ove migliorativa. Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, a mezzo pec, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali. In particolare, con riferimento alla tempistica per la consegna dei capitolati e delle condizioni di polizza, per le procedure di aggiudicazione delle polizze assicurative -di cui al precedente art. 1 lett. e)- potrà essere applicata una penale pari al 1‰ del valore del contratto per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo e fino al perdurare dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La medesima penale potrà essere applicata per il mancato rispetto delle tempistiche di cui al sopra citato art. 1 art. 1 lett. b), d) e h).

Sarà altresì applicata una penale per il mancato rispetto della tempistica prevista al precedente art. 1 lett. n), pari al 1‰ del premio annuo (da corrispondere alle relative compagnie assicuratrici) per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo e fino al perdurare dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Broker dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Agenzia nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non sia stato fornito riscontro alla contestazione saranno applicate le penali.

Qualora l'ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del Contratto l'Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto medesimo, mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via PEC, con facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio in danno del Broker, fermo restando il diritto all'indennizzo delle maggiori spese sostenute ed il risarcimento del maggior danno.